

 **REGIONE
PIEMONTE**
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 106

Adunanza 19 dicembre 2011

L'anno duemilaundici il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 11:50 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Roberto COTA~~ **Presidente**, Ugo CAVALLERA Vicepresidente e degli Assessori Barbara BONINO, William CASONI, Massimo GIORDANO, Elena MACCANTI, Paolo MONFERINO, Claudia PORCHIETTO, Giovanna QUAGLIA, Roberto RAVELLO, Claudio SACCHETTO, ~~Alberto CIRIO, Michele COPPOLA~~, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente COTA e gli Assessori: CIRIO, COPPOLA

(Omissis)

D.G.R. n. 27 - 3145

OGGETTO:

Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare".

A relazione dell' Assessore MONFERINO:

Premesso che:

le manifestazioni temporanee, quali fiere, sagre, feste patronali, feste di partito ecc., sono una consuetudine inveterata, e che intendono mantenere o rinverdire tradizioni locali, favorire la conoscenza del territorio anche in chiave turistica;

frequentemente, nelle manifestazioni temporanee di cui sopra, l'incontro conviviale rappresenta uno dei momenti più importanti ed attesi;

con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 16 maggio 2005 la Regione Piemonte ha approvato le "Linee guida per il rilascio di autorizzazioni sanitarie temporanee", al fine di fornire indicazioni strutturali e gestionali per un corretto svolgimento delle manifestazioni;

la Regione Piemonte, con L.R. n. 38/2006 ha disciplinato l'aspetto commerciale relativo al rilascio da parte del Comune di autorizzazioni temporanee all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

il Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002 stabilisce all'art. 17, c. 1, che "spetta agli operatori del settore alimentare (OSA) garantire che nelle imprese alimentari da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alla loro attività e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte";

il Regolamento CE 852/2004 ha definito gli obblighi che tutti gli operatori del settore alimentare devono osservare riguardo alla produzione, preparazione, somministrazione e

distribuzione di alimenti, compresa la notifica dell'attività, definendo nell'allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare e prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee;

l'art. 3 dello stesso regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare (OSA) garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati;

l'art. 3 del D.L.vo 193/2007 ha abrogato l'art. 2 della L. 283/62, che prevedeva il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per la produzione, preparazione, somministrazione di alimenti;

l'art. 49, comma 4 bis, della L. 122/2010 ha previsto la sostituzione delle autorizzazioni, comprese quelle sanitarie, con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che prevede l'avvio dell'attività contestuale alla presentazione della corretta segnalazione;

il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ha disciplinato le modalità di presentazione della SCIA;

tutto ciò premesso,

considerato che l'obiettivo fondamentale della normativa nazionale e comunitaria sull'igiene alimentare è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti;

preso atto che le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee rientrano a pieno titolo nei disposti legislativi comunitari citati;

verificata la necessità di superare le precedenti disposizioni emanate in ambito regionale, ai fini di un più congruo recepimento delle specifiche disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare;

considerato il carattere temporaneo delle manifestazioni che, proprio in quanto tali, non hanno caratteristiche peculiari (quali la continuità dell'attività per periodi prolungati di tempo) delle attività commerciali;

ritenuto per i motivi sopra esposti ed al fine di garantire la dovuta equità, di dover applicare la tariffa per i Diritti Sanitari pari a Euro 36,00, prevista con DGR n. 42-12939 del 5 Luglio 2004, in luogo della tariffa di Euro 50,00 prevista per le procedure di registrazione/DIA dalla DGR 21-1278 del 23 Dicembre 2010;

tenuto conto del parere favorevole, espresso con nota Prot. n. 4056 del 26/05/2011, del Settore regionale "Promozione commerciale del Sistema Produttivo - Fiere Centri Fieristici" sui contenuti del documento in allegato;

tenuto conto del parere favorevole, espresso con nota Prot. n. 33105 del 14/12/2011, della "Direzione regionale Cultura Turismo e Sport" sui contenuti del documento in allegato;

tenuto conto in fine delle osservazioni in merito al documento espresse dal Settore regionale "Attività legislativa e per la qualità della normazione" relativamente all'opportunità di far rientrare le tipologie di attività di oggetto delle collegate Linee Guida, nell'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per quanto esposto in premessa, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, il documento "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, composto dei seguenti allegati:
 - ✓ allegato 1 - Indicazioni operative;
 - ✓ allegato 2 - Modulistica da utilizzare ai fini della Segnalazione delle manifestazioni temporanee di tipologia A;
 - ✓ allegato 3 - Modulistica da utilizzare ai fini della segnalazione delle manifestazioni temporanee di tipologia B;
 - ✓ allegato 4 - Piano di Autocontrollo;
 - ✓ allegato 5 - Sanzioni;
- di incaricare la Direzione regionale Sanità di apportare con proprio provvedimento, eventuali successive modifiche ed integrazioni tecniche, nell'ambito dei principi e degli indirizzi forniti attraverso la presente deliberazione;
- di demandare ai comuni della Regione, anche in collaborazione con i competenti uffici dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, la corretta informazione rivolta agli operatori del Settore che operano presso le aree pubbliche di loro competenza, circa i contenuti delle presenti Linee guida;
- di demandare agli organi di controllo delle ASL, per quanto di loro competenza, la vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui alla presente deliberazione;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Ugo CAVALLERA

Direzione Affari Istituzionali
e Advocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 19 dicembre 2011.